

**TRIBUNALE DI VENEZIA**

**SEZIONE specializzata in materia di impresa**

**n. 26221/2019 r.g.**

Il giudice, sciogliendo la riserva del 26/2/2025

nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. 2476 comma 3 c.c. promosso da

*Parte\_1* **c.f. e p. I.V.A.** *P.IVA\_1* con l'avv. Federico Cena del foro di Verona

Ricorrente, contro

*Controparte\_1* con l'avv. Simone Begalli del foro di Verona

*Controparte\_2* **C.F. e P.IVA** *P.IVA\_2* **in persona del curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c., avv.** *Controparte\_3* \_costituito in proprio

Resistenti

pronuncia la seguente

**ORDINANZA**

Veniva introdotto il 17/12/2014 ricorso di *Pt\_2* 1 che esponeva sinteticamente come essa e Garden Eden s.r.l., società riconducibile a *Controparte\_1* avessero costituito *Controparte\_2* per acquistare un immobile in via Achille Forti 10 in Verona, effettivamente poi acquistato da *CP\_2* [...] il 13/9/2023.

Attualmente le due partecipanti vantano rispettivamente il 55% (Garden Eden) e il 45% (Lazise 1) di *CP\_2* e *CP\_1* ne è amministratore unico.

Nel ricorso si allegava che a seguito di dissapori sopravvenuti fra le socie sulla destinazione del bene, e in adempimento di loro decisione successiva compositiva, con delibera del 22 marzo 2024 l'assemblea dei soci di *CP\_2* decideva "di dare mandato fino al 31.01.2025 ad un operatore immobiliare professionale, al fine di vendere l'intero complesso immobiliare ... ad un prezzo complessivo (a corpo) non inferiore € 2.000.000,00" e "qualora non provenisse un'offerta vincolante di acquisto entro il 31.01.2025" di procedere "alla suddivisione della palazzina in vari

*unità immobiliari che saranno assegnate ai soci ... in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione nel rispetto delle normative fiscali e urbanistiche”.*

Si lamentava che, lo stesso giorno 9/12/2024 era accaduto che:

- la società **Pt\_2** 1 riceveva, dal figlio di lui, notizia della morte del suo amministratore unico **CP\_4**
- **CP\_1** quale amministratore unico di **CP\_2** con due distinti atti aveva convocato assemblea sociale per il 19/12/2024, con all’ordine del giorno, da un lato “1) analisi andamento attività Immobiliare in corso e futura; 2) definizione costi, compensi, domiciliazione e amministrazione; 3) varie ed eventuali con altro messaggio di posta elettronica” e dall’altro “1) aumento di capitali oneroso fino a un minimo di euro 490.000 da offrirsi in sottoscrizione ai soci; 2) varie ed eventuali”

Si esponeva nel ricorso che con tale convocazione il **CP\_1** aveva inteso tradire le decisioni dell’assemblea, di sostanziale messa in liquidazione della società, con ciò volendo egli, senza interlocuzione preventiva con i soci, e senza spiegazioni specie sulle necessità dell’aumento di capitale, e operando in conflitto di interesse, perseguire l’intento di appropriarsi dell’immobile.

Si profilava azione di merito di revoca dell’amministratore e si chiedeva in via cautelare prima ancora della costituzione del contraddittorio la inibitoria alla tenuta dell’assemblea e la revoca dell’amministratore.

La discussione del ricorso, senza concessione di provvedimenti immediati, era fissata al 8/1/2025. All’udienza si costituivano unitariamente la società resistente e il suo amministratore. Era nominato a quel punto curatore speciale per la società nella persona dell’avv. **CP\_3** con assegnazione di ulteriori termini per dedurre.

Parte ricorrente rinunciava alla domanda di inibizione dell’assemblea, aspetto peraltro superato dai fatti in quanto essa si era tenuta e aveva deliberato.

All’udienza del 26/2/2025 dopo il deposito delle memorie autorizzate le parti concludevano.

Alla vigilia dell’udienza fissata per la discussione del ricorso, in data 5/1/2025 e senza autorizzazione parte ricorrente depositava memoria in cui allegava sia fatti accaduti dopo il deposito del ricorso (l’accoglimento da parte dell’assemblea della proposta di determinare il compenso all’amministratore unico e di aumentare di capitale; la vendita dell’immobile sociale al Pio Legato **CP\_1** dalle Case; la soccombenza di **CP\_2** in sede di reclamo in un procedimento cautelare possessorio, il ritardo della società a fornire al socio informazioni) sia

fatti anteriori, afferenti trattative fra le due socie per comporre il conflitto (fra il 28 novembre e il 5 dicembre) e ancora altri fatti non afferenti direttamente la contesa, riguardanti il periodo in cui **CP\_1** era stato amministratore unico di **CP\_5** ed aveva stipulato dei contratti di associazione in partecipazione (fino al 22/3/2024), tutti raccolti in una cronistoria che illustrerebbe la gestione personalistica, e volta a perseguire interessi extrasociali, da parte di **CP\_1** riguardo a **CP\_2**.

A tale indebita iniziativa processuale faceva riscontro altrettale degli allora congiuntamente difesi **CP\_1** e **CP\_2**, che depositavano memoria non autorizzata il 7/1/2025.

Costituitisi i resistenti nel successivo scambio di memorie – dopo la costituzione del curatore speciale – la difesa del ricorrente ulteriormente allegava e argomentava.

In rito, il conflitto di interessi fra società e suo amministratore è risolto con la nomina del curatore speciale, e ciò ha sanato anche il vizio della procura all'avv. Begalli; il quale ha comunque ribadito successivamente, anche quale difensore del solo **CP\_1** le difese già svolte (e ha inoltre depositato ulteriore mandato).

Ancora in rito, sono inammissibili le memorie attorea del 5/1/2025 e di parte **CP\_1** del 7/1/2015, non autorizzate; i documenti ad esse allegati invece sono ammissibili in assenza di preclusioni processuali. Gli argomenti in esse dedotti possono essere presi in considerazione se ed in quanto successivamente ripresi

Sempre in rito, e con riguardo al perimetro dei fatti da esaminare, va rimarcato come la parte ricorrente abbia colto l'occasione del protrarsi del procedimento, sia con uso legittimo delle sue possibilità difensive che semplicemente abusando dei tempi del processo con memoria non autorizzata, per arricchire il panorama dei fatti ritenuti rilevanti alla costruzione dell' "intento personalistico ed extrasociale" che oltre a concretarsi in fatti gestori secondo la parte sarebbe delineato da una serie ben più ampia di eventi.

Per elementare tutela del principio della domanda e del contraddittorio, e pur considerando che il procedimento di revoca dell'organo gestorio è destinato ad esaminare una attività che, se non vi è stato provvedimento *inaudita altera parte*, continua naturalmente ad esplicarsi nel corso del procedimento, possono certamente ritenersi fatti rientranti nel perimetro della doglianza qui esaminabile quelli che costituiscono sviluppo di quelli originariamente allegati (dopo la indizione dell'assemblea del 19 dicembre, dunque, certamente quanto in essa avvenuto) ed eventualmente altri indipendenti ma successivi, o al limite anche anteriori e prima non noti,

ma non certamente altri fatti che erano già noti alla parte ricorrente al momento della proposizione del ricorso e che essa nel ricorso non aveva dedotto.

Nel ricorso si argomentava una visione sostanzialistica che faceva tutt'uno del CP\_1 e della sua società, da un lato, e, dall'altro, del CP\_1 quale amministratore di CP\_2 e come rappresentante della socia di CP\_2. Si proponeva inoltre una visione sostanzialistica del deliberato del 22/3/2024, paragonandosi la prospettata vendita del solo bene in quel momento in proprietà sociale con una liquidazione della società. Tale lettura dei fatti, sulla quale poggia largamente la valutazione della condotta del CP\_6 di CP\_2 come in conflitto di interessi, non può condividersi. Con riguardo in particolare alla equivalenza fra decisione di vendere il bene e "liquidazione", si intende che essa sia fondata su una sorta di parificazione della decisione di vendita al venire meno o al raggiungimento dell'oggetto sociale. Se così è (la parte ricorrente lascia molte cose all'interpretazione pur affermando la cristallina evidenza della sua ragione; e in ogni modo così ha anche inteso l'argomento anche il resistente CP\_1) l'assunto è infondato, in quanto non si vede nell'amplissimo oggetto sociale indicato in visura camerale alcunché che limiti l'oggetto all'affare dell'immobile di via Forti; né la delibera del 22/3/2024 ha modificato l'oggetto sociale, ciò peraltro richiedendo le debite forme e la successiva iscrizione a Registro Imprese.

Meramente suggestiva era infine la prospettazione della coincidenza temporale al 9/12/2024 fra la comunicazione formale alla società CP\_5 della morte del suo amministratore unico (avvenuta in realtà il 19/11/2024, di cui è ben più probabile fosse a conoscenza la compagine di CP\_5, incarnata peraltro, pure essa, da un solo socio, piuttosto che il CP\_1) e la indizione dell'assemblea del 19 dicembre.

Quanto al "disegno del CP\_1 di impadronirsi dell'immobile" esso veniva prospettato quale mira del CP\_1 ma l'ottenimento dell'eventuale risultato di fare acquisire a Garden Eden (si deve ritenere che questo intendesse la ricorrente per "impadronirsi" da parte del CP\_1) il bene sociale costituiva asserzione astratta, non affatto legata alla prospettazione di un effettivo conflitto di interessi. Un conflitto di interessi presuppone l'insanabile incompatibilità in concreto fra gli interessi le due parti coinvolte in un certo atto, e ciò non si ha per il solo fatto che l'amministratore CP\_1 possa anche in ipotesi fare compravendere il bene fra Garden Eden sua società e CP\_2 da lui amministrata, ma solo se ciò avvenisse a condizioni inique per CP\_2

Oltre a ciò non si comprende come alla ipotizzata decisione che l'assemblea avrebbe potuto assumere sull'odg indicato sarebbe dovuto immediatamente conseguire l'"impadronimento".

La prospettiva sostanzialistica adottata dal ricorrente suggerisce la conclusione interpretativa che il socio lamentasse, in sostanza, il cadere della prospettiva economico/societaria che *egli* inizialmente si era prospettato, e il timore che ciò avvenisse con suo danno. Ma si tratta di un timore che alla luce delle prospettazioni del ricorso era del tutto generico e ipotetico. Tale timore appariva più concretamente formulabile con riguardo all'eventuale successo delle proposte messe all'ordine del giorno, che avrebbero posto la socia CP\_5 nell'alternativa fra ricapitalizzare o recedere, ottenendo peraltro in questo ultimo caso il valore della propria quota. Si tratta di prospettazione che avrebbe richiesto quantomeno che il temuto deliberato venisse prima ad esistenza; ma resta il fatto che l'esito assembleare, il quale è frutto di una decisione dei soci, non si presta ad essere riguardato sotto la lente dell'illecito gestorio. L'assemblea straordinaria del 14/2/2025 ha peraltro poi revocato la delibera di aumento del capitale decisa il 19 dicembre, anche se con la sorprendente astensione del socio Pt\_2 I.

Nelle difese autorizzate parte ricorrente sviluppa poi le seguenti censure.

Innanzitutto essa prospetta come fatto rilevante a carico dell'A.U. la iniziale scelta di difendersi unitariamente alla società con unico difensore, e promuove una visione per cui l'avere CP\_1 scelto un unico difensore per sé e per la società in questo giudizio (prima della nomina del curatore speciale), e per averlo poi conservato quale proprio difensore, e inoltre per averlo nominato quale difensore della società in altre cause, esporrebbe un indice "*evidente ed inequivocabile della postura errata e gravemente irregolare con cui l'AU ha affrontato il proprio incarico*". In realtà senza la nomina di un curatore speciale altro non avrebbe potuto fare CP\_1 se non nominare alla società un difensore da lui ritenuto idoneo, restando del tutto irrilevante che si trattasse dello stesso nominato per sé, o di un altro. Il fatto poi che CP\_1 abbia nominato l'avv. Begalli, di sua fiducia, per la società, in altri giudizi nei quali non è coinvolto l'interesse personale dell'amministratore non appare censurabile. In questo giudizio peraltro l'avv. Begalli difende CP\_1 in modo del tutto indipendente dalla difesa della società, e non *contro* o *a vantaggio* di essa, avendo il conflitto carattere processuale (in quanto fondato sulla attingibilità della sfera personale del CP\_1 *possibilmente* in conflitto con la società) e non di contenuto, come è invece per il conflitto di interessi fra amministratore e società di cui si parla nel diritto societario. Il fatto che l'amministratore nomini per la società in un giudizio un professionista di sua fiducia è nella natura delle cose, e nulla in ciò pertiene alla figura, evocata da parte ricorrente e anche qui indebitamente sovrapponendola a quella dell'amministratore,

“del c.d. “socio tiranno”. Si discute qui della condotta di CP\_1 come amministratore e non come socio.

Tema nuovo – e sostanzialmente sostitutivo di quelli originari infondati, ma pur sempre esaminabile come fatto gestorio sopravvenuto - è quello della vendita dell’immobile sociale conclusa il 30/12/2024. Esso può essere esaminato non come atto di tardivo rimedio ad una inerzia ma come atto eventualmente in sé non corretto. Infatti nel ricorso era stato lamentato che l’amministratore *anziché* coltivare una proposta di acquisto pervenuta alla società (“il 28 novembre 2024 perveniva al Resistente una proposta di acquisto dell’Immobile alle condizioni deliberate dall’assemblea dei soci e assistita da caparra capiente, come da comunicazione della rinomata agenzia di servizi immobiliari veronese Capital Maison s.r.l. di Per\_1 e Per\_2 [...] ) avesse *piuttosto* indetto le assemblee ordinaria e straordinaria del 9 dicembre. I documenti che accompagnavano le parole appena citate del ricorso (docc. 16 e 17) riguardavano proprio l’affare che venne poi concluso, e contenevano fra l’altro già la specificazione della richiesta dell’acquirente di saldare il prezzo entro il 31/12/2025 (per necessità di stipulare altri atti per ottenere provvista) con disponibilità ad una caparra immediata. In allora la ricorrente lamentava che l’A.U. non avesse coltivato tali proposte. Oggi invece parte ricorrente contesta all’amministratore, di avere coltivato e portato ad effetto tali offerte, e lamenta o anche il termine accordato al compratore per il saldo (30/11/2025, anteriore a quello della proposta di cui ai documenti) e per di più prospettando *contra facta* la vendita come frutto di tardiva resipiscenza dell’amministratore, determinata dal deposito del ricorso, rispetto ad una inerzia, quando invece CP\_1 aveva ricevuto la proposta della società mediatrice solo il 28/11/2024.

Sono poi avanzate censure alla compravendita che sarebbe invalida. Si tratta di difese che possono essere esaminate come censure ad atti gestori intesi come volutamente inefficaci o dannosi.

Appare innanzitutto pretestuosa la contestazione per cui la vendita non rispetterebbe il prescritto assembleare del 22/3/2024 in quanto essa prevederebbe sì un prezzo di euro 2 milioni, come deliberato in assemblea, ma non esente da oneri di notaio e mediazione; laddove invece non si legge nella delibera assembleare alcunché rispetto agli oneri di legge e d’uso normali per questo tipo di atti.

E’ poi censurato che sia prevista nell’atto di vendita una clausola che condiziona l’efficacia del contratto al pagamento di una seconda tranches di prezzo entro un certo tempo. Si tratta di una

clausola simile nella struttura a quella, relativa all'intero prezzo, usata nel contratto di acquisto del 13/9/2023, e che presenta il vantaggio, rispetto a quest'ultima, di permettere di valutare la serietà del contraente in ragione del suo pagamento od omesso pagamento già al momento intermedio fissato in contratto, e non alla data del saldo, come era nell'atto del 2023. Non si tratta di una clausola meramente potestativa, e ciò anche tenuto conto delle condizioni del debitore (che da doc. 16 ricorrente si apprende non disponesse della provvista al momento della proposta).

Del tutto congetturali e fumose poi le costruzioni di parte ricorrente sulla ipotesi che lo stesso *Parte\_3* possa essere il prospettato contraente di altri affari della società.

Quanto alla violazione dei doveri informativi verso il socio, lamentati da parte ricorrente, censura riferita a fatti tutti sopravvenuti, può farsi rimando alla ricostruzione fattuale del Curatore speciale (pp. 23/24 comparsa) circa le cinque istanze scritte e i loro riscontri; per queste, peraltro ancora oggetto di doglianza, e per quanto poi accaduto all'assemblea del 22/1/2025 (in cui l'A.U. ha illustrato alcuni prospettati nuovi affari rifiutando al socio, che chiedeva copia, i documenti, avanzando ragioni di riservatezza e concorrenza) ove anche si potesse vedere mancato rispetto del disposto dell'art. 2476 comma 1 c.c., tuttavia si tratta di aspetto che riguarda, per quanto prospettato, solo l'interesse del socio, e non quello della società a beneficio della quale sola il socio è abilitato ad esercitare l'azione di revoca. Considerata l'intensità del conflitto fra i soci e l'uso da parte della ricorrente di argomenti ad "alzo zero", molti dei quali infondati, questi aspetti non appaiono in nessun caso dirimenti rispetto alla valutazione della correttezza gestoria.

Il socio introduce poi il tema della recente soccombenza in reclamo della società in una causa possessoria contro la *Controparte\_7* l'addebito di "negligenza" per la soccombenza processuale non può essere accolto, dipendendo l'esito dei giudizi da valutazioni molteplici conseguenti ad un iter processuale, e non di un mero atto dell'amministratore, e non essendo neppure allegato che nei giudizi sia stata ritenuta la temerarietà.

Intende poi parte ricorrente discutere il compenso dell'amministratore, posto all'odg e poi deliberato dall'assemblea del 19 dicembre in euro 18.000 per il 2024 e in euro 1.500 mensili per il 2025. La prospettazione di illecito gestorio al proposito originariamente si spiegava solo rispetto alla messa della questione all'ordine del giorno, quasi che non sia normale che nelle società l'amministratore sia espresso dalla maggioranza e che sia proprio la maggioranza assembleare a dovere deliberare il compenso, e che sia l'amministratore a dovere porre la

questione all'ordine del giorno. L'assunto sottostante era anche che la società dovesse intendersi in prossima cessazione, e che per questo fosse indebito pretendere compensi gestori, ma non si vede perché un amministratore non potesse vedersi riconoscere un compenso fino a che fosse restato in carica. Si profonde ora la ricorrente a contestare la congruità delle somme decise quali compensi. Di tutto ciò essa dovrà piuttosto dolersi in sede di eventuale impugnazione della decisione dei soci.

Neppure è condivisibile la finale e complessiva prospettazione della ricorrente di trattare gli atti di indizione di assemblea, o altri atti, o ritenuti intenti, come illecito gestorio per concorso in questa o quella delibera dell'assemblea non condivisa: l'illecito gestorio si configura come violazione dei doveri propri dell'amministratore, mentre eventualmente saranno i soci a concorrere in esso, stante la norma di cui all'art. 2476 ultimo comma c.c.; diversamente, le scelte dell'assemblea sono scelte proprie di essa e non esiste norma speculare al disposto appena citato, che permetta di addebitare all'amministratore le scelte assembleari, sol perché l'amministratore le abbia poste in discussione con l'indizione dell'assemblea. Ed è indebito sovrapporre **CP\_1** come rappresentante della socia Garden Eden, e come tale votante (il socio vota nel proprio interesse, salvo l'abuso che gli va addebitato come socio, e che dunque riguarderebbe se del caso Garden Eden) e **CP\_1** amministratore di **CP\_2** dei cui soli atti gestori può qui trattarsi.

Vaga e addirittura ipotetica poi l'allusione lanciata riguardo a eventuali condotte anticoncorrenziali dell'A.U. (pp. 17 e 18 memoria finale ricorrente).

Conclusivamente, la domanda di revoca va respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4 comma 1 della tariffa, considerate sole fasi di studio e introduttiva, fase istruttoria in misura contenuta in quanto non sono stati ammessi gli informatori, e fase decisionale, quest'ultima senza particolare onere in quanto senza scritti.

La causa è di valore indeterminabile, complessità superiore alla media

**P.Q.M.**

Visto l'art. 2476 comma 3 c.c.

rigetta il ricorso;

pone a carico della ricorrente le spese di procedimento della società *Controparte\_2* e di *CP\_1*  
[...] per ciascuno, in euro 5.500,00 in compensi, oltre 15% per spese generali, oltre iva e cpa.

Si comunichi

Venezia, 3/3/2025

Il giudice dr. Lina Tosi